

ANCONAMBIENTE S.p.A.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 59 del Registro delle delibere

data 24/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL FOGLIO PATTI DENOMINATO SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DALL'ANCONAMBIENTE SPA OD. CER 200108" INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO

L'anno 2019 addì 24 del mese di luglio in Ancona nella sede dell'AnconAmbiente S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il Collegio Sindacale.

Al momento della votazione sono presenti :

Antonio Gitto	PRESIDENTE	P
Roberto Rubegni	CONSIGLIERE	P
Patrizio Ciotti	CONSIGLIERE	P
Laura Filonzi	CONSIGLIERE	P
Achiropita Curti	CONSIGLIERE	P

il Collegio dei Sindaci Sigg.:

Cristina Lunazzi	PRESIDENTE	A
Ilaria Ballorini	SINDACO	A
Luigi Fuscìa	SINDACO	A

Funge da Segretario verbalizzante

Dr. Donatella Decio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

Vista la relazione del Responsabile Area ATO a prot.3660 /19 dalla quale si evince che

la Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati") all'articolo 179 stabilisce, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Nel rispetto di tale gerarchia, le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere preferite alle residuali operazioni di smaltimento, adottando misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, così come sopra riassunti e meglio declinati al comma 1 dell'articolo 179, possono essere derogati, nell'ordine di priorità, solo in via eccezionale, essendo in termini generali da perseguire le iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti.

inoltre, l'articolo 205 del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede precisi obiettivi di raccolta differenziata che ciascun Comune deve impegnarsi a conseguire, comportando il mancato raggiungimento l'applicazione di addizionali per il conferimento dei rifiuti in discarica;

la proposta di indire una procedura negoziata di assegnazione del servizio di trattamento finalizzato al recupero della frazione organica dei rifiuti biodegradabili provenienti dal territorio dei Comuni gestiti dall'Anconambiente Spa risulta conseguentemente indispensabile avere a disposizione una ditta che permetta di far fronte alle suddette esigenze di servizio;

in data 13.02.17 è stata emessa la DGR n. 124 relativa al "DM Ambiente 26 maggio 2016 – Approvazione del Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche" e che la stessa prevede che i "rifiuti da frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata" possano essere calcolati ai fini della percentuale di raccolta differenziata (RDI) solo se raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati ad impianti di trattamento finalizzati al riciclaggio/recupero;

al fine di poter attuare con puntualità ed efficacia gli interventi, si è deciso di individuare un apposito appalto per l'esecuzione del servizio in oggetto come peraltro previsto contrattualizzato con il Comune di Ancona;

AnconAmbiente S.p.A. intende ricorrere, per la realizzazione delle attività sopra descritte, a strutture terze dotate di mezzi e personale idonei e che l'importo del servizio oggetto dell'appalto, comprensivo dell'importo delle spese per la sicurezza, è fissato in via presuntiva in € 1.425.000,00, IVA esclusa,

L'aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato l'offerta al "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario di euro 95,00 / Tonn posto a base di gara.

il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data del suo perfezionamento e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale;

l'AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse;

qualora l'importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla

concorrenza di un quinto (1/5= 20%) del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva;

ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'AnconAmbiente, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale dei singoli lotti per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E' pertanto escluso il tacito rinnovo.

in caso di opzione del rinnovo l'importo posto a base di gara ammonta a **€ 2.850.000,00 (euro duemilioniottococinquanta/00) oltre IVA** e di cui oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati;

Per la partecipazione alla gara le Ditte dovranno possedere, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE:

- non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e/o nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia;
- siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e smi e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
- siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- ai sensi dell'art. 37 della L. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04.05.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;

1. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA:

- aver realizzato nell'anno 2018 un fatturato per servizi analoghi per l'importo almeno pari a quello posto a base di gara (€ 1.425.000,00);
- Tale requisito viene richiesto in quanto rappresenta un parametro di affidabilità con cui possono essere selezionati i concorrenti tenendo conto dell'entità e della tipologia del servizio.

2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA:

- essere titolare di una o più autorizzazioni alla gestione di impianti di compostaggio di rifiuti urbani biodegradabili (Codice CER 200108,

operazione R3 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), per una di capacità autorizzata complessiva pari ad almeno 15.000 t/anno; si precisa che l'impianto di destinazione dovrà essere autorizzato ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle operazioni di recupero R3 e l'eventuale preventiva messa in riserva R13 delle quantità stimate di conferimento;

- essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M. 120/2014) per la Categoria 8, classe C o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.
- Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere comprovato dall'aggiudicatario con idonea documentazione.

Trattandosi di importo per l'affidamento dei servizi maggiore della soglia di € 221.000,00 di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. occorre procedere con gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria. Per l'indizione della gara si procederà quindi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la scelta del contraente con "Procedura Aperta", tramite criterio dell'offerta a "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario di euro 95,00 / Tonn posto a base di gara.

Il bando di gara è in via di predisposizione da parte del Settore Appalti.

A voti unanimi;

DELIBERA

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, nonché guida ermeneutica alla lettura della parte di dispositivo che segue di approvare l'allegato Foglio Patti e Condizioni per la "**SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DALL'ANCONAMBIENTE SPA COD. CER 200108**", per € 1.425.000,00, IVA esclusa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

In caso di opzione del rinnovo l'importo posto a base di gara ammonta a € 2.850.000,00 (euro duemilioniottocentocinquanta/00) oltre IVA e di cui oneri di sistema, imposte e le eventuali addizionali previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati;

2) di indire, considerato che l'importo posto a base di gara risulta superiore all'importo della soglia di € 221.000,00 per la fornitura e servizi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita gara a procedura aperta a rilevanza comunitaria;

3) operare la scelta del contraente con "Procedura Aperta", tramite criterio dell'offerta a "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016

n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario di euro 95,00 / Tonn posto a base di gara

4) di dare mandato all'Amministratore Delegato di approvare il bando di gara che verrà predisposto dal Settore Appalti ratificando sin d'ora il suo operato;

5) di nominare il dott. Roberto Rubegni, Amministratore Delegato dell'AnconAmbiente Spa, Responsabile Unico del Procedimento;

6) di dare mandato all'Amministratore Delegato di stipulare il relativo contratto di appalto con la Società aggiudicataria ad avvenuta produzione della documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stesso;

7) di fare fronte all'onere derivante mediante le somme individuate nel Budget e per i costi relativi al servizio dell'appalto di che trattasi.

IL SEGRETARIO
(Dr Donatella Decio)

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Gitto)



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
“SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
BIODEGRADABILI PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI
GESTITI DALL’ANCONAMBIENTE SPA COD. CER
200108”

Codice CIG: _____

INDICE

PREMESSA.....	3
ART. 1 – Oggetto del servizio (CPV 90513000).....	3
ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio	3
ART. 3 – Importo, aggiudicazione e corrispettivo	5
ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto.....	5
ART. 5 – Stipulazione contratto	5
ART. 6 – Requisiti di partecipazione	5
ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura.....	5
ART. 8 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.....	6
ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio.	6
ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti	7
ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità.....	7
ART. 12 - Subappalto.....	9
ART. 13 – Garanzie di buona esecuzione dell’esecuzione del servizio	9
ART. 14 – Accettazione dell’esecuzione del servizio	9
ART. 15 – Penali	9
ART. 16 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale	10
ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative.....	10
ART. 18 – Facoltà di recesso.....	11
ART. 19 – Disposizioni	11
ART. 20 – Fallimento o morte dell’appaltante o variazione della ragione sociale.....	11
ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti	11
ART. 22 – Protezione dei dati personali.....	11
ART. 23 – Risoluzione del contratto	12
ART. 24 – Definizione delle controversie.....	13

PREMESSA

La parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati") all'articolo 179 stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Nel rispetto di tale gerarchia, le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere preferite alle residuali operazioni di smaltimento, adottando misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

I criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, così come sopra riassunti e meglio declinati al comma 1 dell'articolo 179, possono essere derogati, nell'ordine di priorità, solo in via eccezionale, essendo in termini generali da perseguire le iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia del recupero dei rifiuti.

Inoltre, l'articolo 205 del medesimo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede precisi obiettivi di raccolta differenziata che ciascun Comune deve impegnarsi a conseguire, comportando il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste specificamente all'articolo 1, l'applicazione di addizionali per il conferimento dei rifiuti in discarica.

Pertanto, fatte salve le azioni già promosse per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, sulla base delle vigenti prescrizioni legislative, compenetrando gli obblighi sopra indicati cui è necessario attenersi, l'AnconAmbiente S.p.A., indice una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di recupero finalizzato allo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dal territorio del Comune di Ancona, come appresso espressamente indicato.

ART. 1 – Oggetto del servizio (CPV 90513000)

L'AnconAmbiente S.p.A., in qualità di gestore del servizio pubblico dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Ancona, del Comune di Fabriano e di altri Comuni della Provincia di Ancona, ha scelto di avvalersi di impianti autorizzati, ai sensi del Capo IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per garantire le corrette operazioni di recupero della frazione organica proveniente da rifiuti urbani biodegradabili, in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

In particolare, la tipologia di rifiuti sopra indicata, è classificata, in conformità all'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 200108.

La produzione annua dei rifiuti citati è stimata in 15.000 tonn. circa.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il solo servizio relativo alle operazioni di recupero della frazione organica nell'impianto di "destinazione" autorizzato al recupero del Codice CER 200108, accollandosi i relativi oneri di spesa, essendo l'attività di trasporto effettuata dall'AnconAmbiente S.p.A. a proprie spese.

ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio

I rifiuti urbani biodegradabili raccolti e trasportati dalla AnconAmbiente S.p.A., per le quantità di cui all'articolo 1, provengono dai Comuni in cui AnconAmbiente SpA gestisce il servizio di igiene urbana.

In osservanza a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative sarà emesso, per ciascun conferimento il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998 con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Il suddetto documento di trasporto sarà compilato indicando l'AnconAmbiente S.p.A. come "Produttore/Detentore" e "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale come "Destinatario".

Le copie di ciascun Formulario di Identificazione Rifiuto saranno acquisite da ogni soggetto secondo quanto stabilito dall'articolo 193, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 188, l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà ricevere la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto, datato e firmato dal "Destinatario" entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al "Trasportatore". Trascorso il predetto termine di tre mesi, l'AnconAmbiente S.p.A. provvederà alle comunicazioni previste allo stesso articolo 188, comma 2, lett.b).

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

Si specifica che i rifiuti, così come sopra descritti, verranno trasportati presso l'impianto autorizzato di destinazione, previa preliminare attività di trasferenza, svolta presso la sede aziendale di Via Einaudi, 26 nel Comune di Ancona.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idoneo ad assicurare il recupero dei rifiuti conformemente ad ogni vigente disposizione legislativa in materia di sicurezza, igiene, salute pubblica e recupero rifiuti.

Il contratto avrà una durata di 12 mesi (dodici) naturali e consecutivi dalla data che verrà indicata nel “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” e comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale presunto;

AnconAmbiente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

Qualora l’importo si esaurisca prima della sua scadenza temporale, AnconAmbiente S.p.A. si riserva di richiedere una variazione di aumento del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5= 20%) del prezzo complessivo previsto da contratto che la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

Ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’AnconAmbiente, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale dei singoli lotti per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E’ pertanto escluso il tacito rinnovo.

Modalità di svolgimento del servizio

I rifiuti di cui al Codice CER 200108, oggetto del servizio finalizzato al recupero, derivano dalla raccolta effettuata nei Comuni in cui AnconAmbiente è affidataria del servizio.

L’AnconAmbiente S.p.A. si riserva, tuttavia, la facoltà di comunicare ulteriori Comuni convenzionati una volta attivato e valutato il servizio di recupero di rifiuti.

L’Appaltatore dovrà provvedere al servizio di recupero del rifiuto conferito e non potrà in nessun caso rifiutarlo, né eccepire sulla qualità e composizione del rifiuto medesimo.

Il trasporto sarà effettuato con mezzi tipo autotreni ed attrezzature scarrabili a tenuta stagna con coperchio da parte dell’AnconAmbiente S.p.A., con le modalità appresso riportate.

La Ditta dovrà garantire:

per almeno 12.000 tonnellate il conferimento presso un impianto di destinazione del recupero delle operazioni intraviste all’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sito in un raggio massimo di 150 Km e fino a un massimo di tempo di percorrenza di 2 ore e 30 minuti per tratta dalla Sede di AnconAmbiente S.p.A., Via Einaudi, 26 Ancona, secondo la programmazione di conferimento da stabilire in sede contrattuale.

per almeno 3.000 tonnellate il conferimento presso un impianto di destinazione del recupero delle operazioni intraviste all’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sito in un raggio massimo di 200 Km e fino a un massimo di tempo di percorrenza di 3 ore e 20 minuti per tratta dalla Sede di AnconAmbiente S.p.A., Via Einaudi, 26 Ancona, secondo la programmazione di conferimento da stabilire in sede contrattuale.

Il rispetto della distanza e del tempo di percorrenza sopra indicati si rendono necessari per consentire all’AnconAmbiente S.p.A. di rispettare la disciplina vigente in materia di trasporto (Codice della Strada) e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e all’osservanza dei principi di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto attiene i criteri di efficacia, efficienza, economicità e fattibilità tecnica ed economica.

L’Appaltatore prende atto, rinunciando a qualsivoglia riserva in merito, che AnconAmbiente S.p.A. non garantisce la consegna di un tonnellaggio minimo, sicché in nessun caso l’Appaltatore potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo in caso di mancato raggiungimento del quantitativo complessivo di tonnellate.

Livelli minimi di servizio

L’Appaltatore dovrà essere in grado di soddisfare le esigenze minime di servizio, così come nel seguito dettagliate:

- tempo massimo di attesa del mezzo in configurazione di trasporto prima dello scarico presso ogni impianto di conferimento non superiore a 15 minuti;
- numero minimo di 9 conferimenti settimanali garantiti, sulla base di preventiva programmazione settimanale ;
- orario di apertura impianto che permetta il conferimento e il successivo scarico nei turni lavorativi mattutini e pomeridiani, compreso il sabato mattina;
- strade di accesso esterne nelle immediate vicinanze dell'ingresso all'impianto, strade di viabilità e punto di scarico interni all'impianto in condizioni tali da garantire le fasi di trasporto, movimentazione e scarico in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza.

ART. 3 – Importo, aggiudicazione e corrispettivo

L'importo del servizio oggetto dell'appalto, comprensivo dell'importo delle spese per la sicurezza, è fissato in via presuntiva in € **1.425.000,00**, IVA esclusa, così suddiviso:

Importo del servizio oggetto dell'appalto: € 1.425.000,00 (stimato in 15.000 ton. a 95,00 € / ton):

- di cui soggetto a ribasso € 1.425.000,00;
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00 (zero).

L'aggiudicazione avrà luogo in favore della Ditta concorrente che avrà praticato l'offerta al "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso percentuale da applicare sul prezzo unitario di euro 95,00 / Tonn posto a base di gara.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che la Ditta aggiudicataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni;
- b) l'offerta della Ditta aggiudicataria del servizio;
- c) documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – Stipulazione contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica dei requisiti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.

È facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. procedere in via d'urgenza, all'assegnazione dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio di recupero non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà ritenere la Ditta decaduta dall'assegnazione del servizio, ed applicherà i provvedimenti conseguenti previsti dalla vigente normativa. Il contratto a scrittura privata, sarà stipulato tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 6 – Requisiti di partecipazione

Si veda Disciplinare di Gara.

ART. 7 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio, si rendesse necessario procedere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'AnconAmbiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a

pagamenti o rimborsi di sorta in favore della Ditta aggiudicataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Ditta aggiudicataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 – Oneri a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.

Il servizio, come definito all'art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'art.2 "descrizione della procedura e durata del servizio", non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature utilizzate presso l'impianto di destinazione che dovranno rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, igiene, salute pubblica e recupero rifiuti.

ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio.

La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dalla Ditta aggiudicataria del servizio riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della Ditta medesima.

La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione del servizio e a sollevare l'AnconAmbiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo della Ditta stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla AnconAmbiente S.p.A.

La Ditta assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al recupero finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l'AnconAmbiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

La Ditta è responsabile verso l'AnconAmbiente S.p.A. del buon andamento del servizio assunto, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

La Ditta si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

La Ditta si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

La Ditta dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla AnconAmbiente S.p.A.

L'AnconAmbiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti della Ditta per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla AnconAmbiente S.p.A.

La Ditta è tenuta a:

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria del servizio:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose la Ditta aggiudicataria del servizio sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alle precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.



AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla Ditta aggiudicataria del servizio e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato alla Ditta aggiudicataria il solo corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente trattati fino alla data di risoluzione del contratto.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra la Ditta aggiudicataria del servizio e AnconAmbiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto alla Ditta di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

La Ditta si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 7 (sette) del mese, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: estremi FIR, data, codice CER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quantità (peso rilevato dal destinatario), scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

Il quadro riepilogativo dei conferimenti mensili citato dovrà essere trasmesso a mezzo mail all'indirizzo info@anconambiente.it.

L'Appaltatore è, in ogni caso, il solo responsabile nei confronti dell' AnconAmbiente S.p.A. e dei terzi di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione dell'appalto, di tal che AnconAmbiente S.p.A. dovrà essere tenuta completamente manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza in merito. L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente S.p.A. anche per fatti addebitabili a terzi, nel caso di eventuale differimento del conferimento presso il loro impianto di proprietà.

Contatti

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà designare per iscritto nel contratto la persona o le persone -in numero massimo di tre- reperibili per tutta la durata dell'appalto, che lo rappresentano e sono incaricate a ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Dovrà inoltre comunicare i rispettivi recapiti telefonici e di fax ai quali potranno ricevere gli ordini di servizio.

La mancata risposta e/o il mancato intervento comporterà l'applicazione dell'apposita penalità di cui al successivo articolo 15.

La sostituzione della o delle persone indicate dall'Appaltatore dovrà essere preventivamente richiesta per iscritto e non avrà effetto nei confronti di AnconAmbiente S.p.A. fino a quando la sostituzione non sia autorizzata per iscritto, intendendosi che tale autorizzazione esprime il gradimento sul o sui sostituti. L'Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare senza soluzione di continuità la reperibilità dei propri rappresentanti designati.

ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni. La Ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto

ART. 11 – Pagamenti e tracciabilità

Il riepilogo dovrà essere accompagnato per ciascun singolo carico dalla documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal soggetto responsabile, ai sensi della vigente normativa in materia, dell'impianto o degli impianti al quale l'Appaltatore conferisce il rifiuto da trattare.

La fatturazione verrà effettuata applicando le effettive quantità trattate mensilmente il prezzo risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Il pagamento del servizio sarà comunque subordinato all'ottenimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e della certificazione di regolarità fiscale, nonché alla consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione eventualmente richiesta da AnconAmbiente S.p.A. a termini di legge o di contratto.

11.2 Fatturazione

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il numero dell'ordine emesso dall'AnconAmbiente ed il CIG di gara.

11.3 Pagamenti e tracciabilità

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno comprendere tutti i servizi effettuati nel mese di competenza; le stesse dovranno essere firmate per presa visione ed accettazione del servizio espletato dal Direttore dell'Esecuzione che ne accerta la regolarità e autorizza il pagamento. Il relativo pagamento sarà effettuato entro 90 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Le fatture non verranno saldate e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo servizio non regolarmente svolto e controllato.

Le fatture dovranno riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e il numero dell'ordinativo emesso dall'AnconAmbiente.

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso in favore di terzi.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08 n.29 del 08.10.09 e n. 27 del 23.09.11, l'AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate -Riscossione-, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dalla Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall'AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio.

Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'AnconAmbiente S.p.A..

ART. 12 - Subappalto, cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e smi. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del medesimo D.Lgs 50/2016 e smi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e smi il subappalto non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

ART. 13 – Garanzie di buona esecuzione dell'esecuzione del servizio

L'esecuzione servizio di recupero rifiuti deve essere svolta a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 9 – Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio. e ART. 10 – Riferimento a leggi e regolamenti.

La Ditta aggiudicataria del servizio è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della AnconAmbiente S.p.A., siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili all'esecuzione del servizio.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto. La Ditta aggiudicataria del servizio è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dall'AnconAmbiente S.p.A. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- controllo che il personale dipendente si avvalga dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente forniti in dotazione dalla Ditta che effettua il servizio.

Qualora i controlli evidenziassero elementi che, a giudizio dell'AnconAmbiente S.p.A., fossero suscettibili di arrecare pregiudizio in conseguenza delle modalità di esecuzione del servizio offerto o che in ogni caso implicassero difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente FPC, il personale preposto di AnconAmbiente S.p.A. provvederà a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante della Ditta aggiudicataria del servizio. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'AnconAmbiente S.p.A., e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'AnconAmbiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando alla Ditta aggiudicataria del servizio il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui ART. 15 – Penali.

ART. 14 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

AnconAmbiente S.p.A., sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza della Ditta aggiudicataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque La Ditta aggiudicataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso La Ditta aggiudicataria del servizio è invitata da AnconAmbiente S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 15 – Penali

In caso di ritardo o inadempienze degli obblighi contrattuali saranno applicate le seguenti penali, previa contestazione scritta:

15.1 Inosservanza del Foglio Patti e Condizioni

in caso di violazione di quanto prescritto all'Articolo 9 del presente FPC AnconAmbiente S.p.A. potrà applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale per ogni singola inadempienza/violazione accertata;

15.2 Ritardo di inizio o interruzione del servizio

in caso di ritardato inizio o di interruzione del servizio sarà applicata una penale pari allo 1% dell'importo complessivo contrattuale per ciascun giorno naturale e consecutivo a partire dal giorno successivo della data richiesta d'intervento dei tecnici dell'AnconAmbiente;

15.3 Mancata garanzia dei livelli minimi di servizio

in caso di violazione degli obblighi relativi ai livelli minimi di servizio di cui all'articolo 2 del FPC, AnconAmbiente S.p.A. sarà titolata ad applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale per ogni singola inosservanza/inadempienza.

Si specifica all'uopo che non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione o della sua ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dai documenti di gara;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, impianti di riserva, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dall'AnconAmbiente S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo delle spese di sicurezza.

Prima contestazione degli addebiti, le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata oppure riportate sul Certificato di pagamento ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza con relativa emissione di nota di debito da parte di AnconAmbiente S.p.A.

ART. 16 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale

La Ditta aggiudicataria, ai fini del perfezionamento del contratto, dovrà fornire una cauzione ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; tale cauzione rimarrà vincolata fino all'emissione del certificato di conformità del servizio.

ART. 17 – Responsabilità e polizze assicurative

La Ditta aggiudicataria del servizio assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della AnconAmbiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile verso la AnconAmbiente S.p.A. e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell'AnconAmbiente S.p.A.

L'AnconAmbiente S.p.A. potrà aggiungere, al corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria del servizio per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

La Ditta aggiudicataria del servizio, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'AnconAmbiente S.p.A. copia di polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) unitamente a copia delle "Condizioni Generali" che tenga indenne la AnconAmbiente da responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dove tra i terzi deve essere compresa anche la AnconAmbiente Spa. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00, con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose e animali. La Ditta si impegna a presentare ad AnconAmbiente S.p.A.



copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

La Ditta decade dall'assegnazione del servizio qualora, prima dell'avvio, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso l'AnconAmbiente S.p.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

AnconAmbiente S.p.A. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

La Ditta aggiudicataria del servizio solleva AnconAmbiente S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 18 – Facoltà di recesso

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria del servizio, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 19 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 20 – Fallimento o morte dell'appaltante o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio, l'affidamento si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell' AnconAmbiente S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede della Ditta aggiudicataria del servizio, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà comunicare alla AnconAmbiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della Ditta indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 21 – Osservanza di leggi e decreti

La Ditta aggiudicataria del servizio sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. La Ditta aggiudicataria del servizio è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. La Ditta aggiudicataria dell'esecuzione del servizio dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

In particolare il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore e altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 22 – Protezione dei dati personali

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso del servizio; tali informazioni non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte della Ditta aggiudicataria del servizio stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l'AnconAmbiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della AnconAmbiente S.p.A., viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l'eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 23 – Risoluzione del contratto

Salve le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Ditta aggiudicataria del servizio, l'AnconAmbiente S.p.A. avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della AnconAmbiente S.p.A.;
- d. ritardo nell'esecuzione del servizio protratto per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. riscontrata e accertata inadempienza alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. sospensione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- g. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i. scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta aggiudicataria del servizio;
- j. mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la AnconAmbiente S.p.A. da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla AnconAmbiente S.p.A.;
- m. mancato possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- n. inosservanza degli obblighi di riservatezza.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria del servizio si impegnerà a fornire all'AnconAmbiente S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del Codice dei contratti, l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente S.p.A. non riconoscerà alla Ditta aggiudicataria del servizio alcun importo per il servizio svolto.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Ditta aggiudicataria del servizio.



ART. 24 - Codice Etico

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it – amministrazione trasparente).

ART. 25 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Ditta aggiudicataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello del Foro di Ancona.

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi al referente: Ing. Guido Vetri Buratti - Tel. 071 2809839 email: g.vetriburatti@anconambiente.it per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo al referente Sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it.